

## **Art. 9 – Sgombero della neve – doveri dei frontisti**

1. Fermi restando i contratti e le convenzioni appositamente stipulati dal Comune in ordine allo sgombero della neve, per garantire la sicurezza della collettività è essenziale la collaborazione dei cittadini. I proprietari e/o locatari di edifici la cui facciata è rivolta verso la strada (frontisti) sono chiamati, in particolare, a osservare i seguenti doveri: a. rimuovere la neve dal marciapiede e dai passi carrabili prospicienti gli edifici stessi; b. segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo ai passanti e provvedere alla tempestiva rimozione di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti sul suolo pubblico per prevenire ed evitare danni a persone e cose. Allo stesso modo anche per i proprietari di piante sporgenti su aree di pubblico passaggio è d'obbligo asportare la neve depositata sui rami. 2. Nel caso di nevicata è d'obbligo per gli automobilisti rimuovere i veicoli posteggiati sul ciglio della strada, spostandoli in parcheggi, garage o box, nonché nei cortili delle case e negli androni, per consentire il libero passaggio, sulle carreggiate, dei mezzi meccanici destinati al servizio di sgombero della neve. 3. Le persone che non sono in grado per comprovati motivi clinici, patologie croniche o situazione di grave disabilità, di provvedere all'adempimento degli obblighi indicati nel presente articolo, possono comunicare la loro situazione all'ufficio Tecnico Comunale e chiederne il supporto."